



L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DELLO STRANIERO NATO IN ITALIA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LEGGE 91/1992

Scheda ASGI

Pubblicazione: ottobre 2023

Ultimo aggiornamento: febbraio 2024

La riproduzione è consentita con la citazione della fonte.

[Creative Commons 4.0 BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Sommario

Premessa	1
1. Il testo della norma. Le tre condizioni da integrare per l’acquisto della cittadinanza italiana.....	2
2. L’interpretazione del requisito della “residenza legale” nel tempo. La posizione della dottrina, del Ministero dell’Interno e della giurisprudenza prima dell’adozione del D.L. n. 69/2013	3
2.1. La posizione della giurisprudenza prima dell’adozione del D.L. n. 69/2013.....	5
3. L’art. 33 D.L. 21 giugno 2013, n. 69.....	7
3.1. Lo scopo della norma.....	7
4. Cosa deve fare lo straniero che voglia oggi invocare l’applicazione dell’art. 4, comma 2, L. n. 91/1992	9
Documenti da produrre/autocertificazioni.....	9
Pagamento dell’imposta	9
5. Le attestazioni e gli adempimenti dell’Ufficiale di Stato civile a seguito della dichiarazione	10
6. Rimedi giurisdizionali.....	12
6.1. In caso di diniego	12
6.2. In caso di silenzio	14
7. Soluzione di casi complessi: rassegna delle decisioni giurisprudenziali più importanti che aiutano a risolvere i casi meno semplici.....	15
I casi semplici e i casi complessi.....	15
NORMATIVA RILEVANTE	21

Premessa¹

Molti stranieri ritengono che se il loro figlio nascerà in Italia sarà automaticamente italiano. Non è così.

Se è vero che altri ordinamenti, come quello degli Stati Uniti o quello di molti Paesi del Sud America prevedono l'acquisto automatico della cittadinanza per il bambino che nasca nel territorio dello Stato, la legislazione italiana oggi in vigore prevede che solo in casi eccezionali sia cittadino italiano il bambino nato in Italia da genitori che non siano a loro volta cittadini italiani. In particolare, sarà italiano il bambino che rischi di non vedersi attribuita alcuna cittadinanza alla nascita, ad esempio, perché i genitori sono privi di cittadinanza (apolidi) ovvero sono cittadini di Stati che non consentono al figlio nato all'estero di acquistare la cittadinanza italiana (cfr. art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992). Ancora sono italiani alla nascita i bambini trovati in Italia i cui genitori siano sconosciuti (art. 1, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992). Il bambino che non rientri in queste categorie e che, quindi, abbia dei genitori che gli trasmettano la loro cittadinanza, non acquisterà alla nascita la cittadinanza italiana.

Per questo bambino ci sono le seguenti occasioni di acquistare la cittadinanza italiana:

- uno dei genitori acquista la cittadinanza italiana, ad esempio, per naturalizzazione (ma anche per matrimonio con cittadino/cittadina italiano/italiana) durante la minore età del figlio; in questo caso, la legge prevede che anche il figlio minorenni acquisti la cittadinanza italiana se convive con il genitore (art. 14 legge n. 91/1992);
- oppure, se nato in Italia e qui residente ininterrottamente fino ai 18 anni, potrà acquistarla, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, dichiarando dopo la maggiore età, e nei termini indicati dalla legge, di volere acquistare la cittadinanza italiana;
- qualora non sussistano le condizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, lo straniero nato in Italia potrà acquistare la cittadinanza avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 91/1992, che prevede la possibilità di chiedere ed ottenere la concessione della cittadinanza italiana dopo tre anni di residenza legale. In questo caso, però, la concessione della cittadinanza italiana non è un diritto, ma si basa, come tutti i provvedimenti di naturalizzazione, su di una valutazione complessiva del cittadino straniero, valutazione che tiene conto di una serie di elementi quali l'autosufficienza economica e l'assenza di precedenti penali.

Questa scheda si occupa di analizzare l'ipotesi b) di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 e, cioè, la previsione secondo cui il minore nato in Italia che abbia sempre risieduto in Italia fino alla maggiore età può dichiarare – entro un anno dal compimento della maggiore età – di volere acquistare la cittadinanza italiana.

¹ Si ringrazia l'avv. Giulia Perin per la redazione della presente scheda. Una prima versione era stata redatta con il sostegno di Open Society Foundations.

1. Il testo della norma. Le tre condizioni da integrare per l'acquisto della cittadinanza italiana

L'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 dispone che "lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data".

Il testo della norma

La disposizione richiede allo straniero di integrare cumulativamente tre condizioni perché lo stesso possa far valere un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana:

Le tre condizioni da integrare

- la nascita in Italia;
- la residenza legale senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età;
- la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età.

Come si vedrà, la decorrenza del termine di un anno dalla maggiore età, entro il quale lo straniero nato in Italia deve rendere la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana oggi dipende anche da un adempimento della Pubblica Amministrazione. Il Comune ha infatti l'obbligo di avvisare lo straniero della possibilità di effettuare la dichiarazione; in assenza di comunicazione, il termine di decadenza annuale non decorre ed è possibile rendere la dichiarazione anche dopo il compimento dei 19 anni.

Di questi tre requisiti, è stato quasi esclusivamente il secondo (e cioè quello della residenza legale senza interruzioni) a costituire negli anni oggetto di dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza italiane.

Come interpretare il termine "residenza legale"

Infatti, il regolamento d'attuazione della legge sulla cittadinanza adottato nel 1993 ha introdotto una nozione restrittiva di residenza legale che ha reso particolarmente difficile l'integrazione del secondo requisito a moltissimi stranieri nati in Italia.

Il problema è stato superato con l'adozione del D.L. n. 69/2013, ma per comprendere la portata della disposizione in esame appare opportuno dare conto delle diverse interpretazioni che nel tempo sono state proposte sia dall'amministrazione che dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

2. L'interpretazione del requisito della "residenza legale" nel tempo. La posizione della dottrina, del Ministero dell'Interno e della giurisprudenza prima dell'adozione del D.L. n. 69/2013

Il regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, il d.P.R. 12 dicembre 1993, n. 572, è stato adottato l'anno successivo all'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 91/1992.

L'art. 1, comma 2, lettera a), del regolamento contiene la seguente definizione dell'espressione "residenza legale":

"si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica".

Il successivo art. 3, comma 4, del medesimo regolamento precisa che "La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, co. 2, della legge deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza".

Dunque, ai sensi della disposizione regolamentare, al fine di integrare il secondo requisito posto dall'art. 4, comma 2, l. n. 91/1992, lo straniero avrebbe dovuto dimostrare, da un lato, di avere posseduto un permesso di soggiorno o comunque di avere soggiornato in Italia in conformità alle disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri e, dall'altro, di essere stato ininterrottamente iscritto all'anagrafe.

Sulla base di tale interpretazione, numerosi Comuni italiani per molti anni hanno rifiutato di ricevere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia che non potessero dimostrare di avere ininterrottamente soggiornato in conformità alla legislazione in materia di anagrafe e a quella in materia di soggiorno degli stranieri. È così avvenuto che il diritto all'acquisto della cittadinanza italiana fosse negato anche nel caso in cui la residenza legale fosse stata interrotta per un breve periodo durante la minore età, con la conseguenza che molti stranieri nati e sempre vissuti in Italia si sono visti negare la cittadinanza italiana ai 18 anni, venendo loro contestato la situazione di irregolarità di soggiorno o anagrafica durante la minore età.

Il regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza

Autorevole dottrina italiana ha contestato la legittimità dell'art. 1 del d.P.R. 12 dicembre 1993, n. 572, ritenendo che la definizione di residenza legale contenuta nello stesso fosse contrastante con la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 43 del codice civile².

A norma del codice civile, infatti, la residenza si trova nel "luogo in cui la persona ha la dimora abituale", e cioè nel luogo in cui la persona di fatto si trova stabilmente, indipendentemente dalla legalità del soggiorno e dall'iscrizione formale nei registri anagrafici.

Sulla base di tale considerazione, secondo la più attenta dottrina, lo straniero che avesse potuto dimostrare di avere abitualmente dimorato in Italia, dopo la nascita, avrebbe dovuto essere riconosciuto come titolare del diritto ad acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992.

A tal proposito la dottrina ha ricordato che la giurisprudenza italiana in materia di residenza aveva chiarito che quest'ultima poteva essere provata dall'interessato con ogni mezzo, mentre l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce una mera presunzione della residenza effettiva (cfr., ad esempio, Cass. civ. n. 3680/2010). Le risultanze anagrafiche avrebbero allora dovuto servire per agevolare la prova della residenza abituale, non per escluderla.

A questo argomento, nel nostro ordinamento, si aggiungeva quello per cui la condizione di soggiorno del minore è sempre legale, essendo il minore inespellibile (art. 19, co. 2 lett. a), d.lgs. n. 286/1998) e destinatario – qualora non abbia diritto al permesso ad altro titolo – del permesso di soggiorno "per minore età" (art. 28 D.P.R. 394/1999).

A partire dal 1997, sono stati numerosi i Comuni che si sono rivolti al Ministero dell'Interno per avere indicazioni su come interpretare l'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 e l'art. 1, lett. a), del regolamento di esecuzione.

Il Ministero dell'Interno si è reso conto dei rischi connessi ad un'interpretazione restrittiva della normativa in esame: pochi anni di non continuità anagrafica avrebbero potuto determinare il rigetto della dichiarazione di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di giovani stranieri nati e cresciuti in Italia.

La posizione della dottrina. Il richiamo all'art. 43 del codice civile

L'interpretazione della disposizione data dal Ministero dell'Interno per agevolare l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori nati in Italia

² Cfr. per tutti, P. MOROZZO DALLA ROCCA, *Residenza legale e acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 91/1992*, in *I Servizi demografici*, n. 3/2010 e B. BAREL, *Osservazioni sui disegni di legge per la riforma della disciplina della cittadinanza*, in *Lo stato civile italiano*, 2005, pp. 826 ss.

Nel 2007, il Ministero dell'Interno detta i criteri *“volti a garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento per i bambini stranieri nati nel nostro territorio”*, completando l'orientamento espresso con la circolare 69/89 del 18.2.1997 che già aveva indicato le modalità di superamento di alcune omissioni relative alla regolarizzazione del minore in Italia. In particolare, con la circolare ministeriale n. 22/2007, il Ministero dell'Interno procedeva a individuare i *“criteri di applicazione dell'art. 4, comma 2, e del conseguente art. 1 del d.p.r. 572/93 sopraindicati, che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili ai minori, possano arrecargli danno. Quanto sopra in armonia con la linea di azione del Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore”*. Alla luce delle linee interpretative introdotte con la circolare n. K 60 del 5.1.2007, il Ministero dell'Interno, con la circolare ministeriale n. 22/2007, precisava che *“l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano [...] potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori, regolarmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia [...]”*.

2.1. La posizione della giurisprudenza prima dell'adozione del D.L. n. 69/2013

Numerose sono state le sentenze dei giudici ordinari che hanno riconosciuto la cittadinanza italiana anche agli stranieri nati in Italia che non integravano i requisiti di continuità ininterrotta del soggiorno in conformità alla normativa anagrafica e alla legge sul soggiorno degli stranieri.

Tra le molte si segnala la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 13 aprile 2012, n. 1486 secondo la quale: *«l'unico concetto di residenza legale richiamato dalla legge 91/92 non può essere che quello di cui all'art. 43 c.c. che non prevede, ai fini del suo riconoscimento, l'adempimento dell'iscrizione anagrafica [...] non possono imputarsi al minore nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di questi ultimi circa i permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di effettiva (e quindi legale) residenza.»* Uno spazio interpretativo ben oltre le fattispecie prese in considerazione dalla circolare del Ministero dell'Interno del 2007, secondo cui, non solo nei casi di tardiva iscrizione anagrafica o di temporanea interruzione nella titolarità del permesso di soggiorno del minore, ma anche in tutti gli altri casi riguardanti la mancata iscrizione anagrafica o la titolarità del

permesso di soggiorno, eventuali inadempienze dei genitori non possono ricadere sulla possibilità di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana del minore nato in Italia che abbia compiuto il 18esimo anno di età, quando questi possa dimostrare in altro modo la presenza continuativa in Italia.

E ancora, sulla stessa scia, il decreto del Tribunale di Firenze del 5 aprile 2013, che ha rilevato: *“Alla stregua della circolare n. 22/2007 non possono essere imputati al minore, nato in Italia da genitori stranieri, eventuali inadempimenti di natura amministrativa di questi ultimi in ordine alla regolarità del soggiorno e all’iscrizione anagrafica assumendo in concreto valore preminente la stessa nozione di residenza espressa dall’art. 43, secondo comma, c.c. in termini di “dimora abituale” della persona; tale interpretazione risulta peraltro coerente con l’obiettivo, perseguito dalla norma, di consentire il pieno inserimento nella collettività di soggetti che, nati in Italia da genitori stranieri, abbiano in concreto, per la stabile permanenza sul nostro territorio sin dalla nascita, portato a compimento un processo di integrazione socio-culturale, attesa la fondamentale importanza del percorso scolastico nella formazione della personalità con l’acquisizione degli stili di vita propri del contesto ove avviene la crescita umana e culturale dell’individuo”*.

Le stesse argomentazioni sono poste alla base delle decisioni della Corte d’Appello di Milano del 7 giugno 2012, n. 2758 (1); Corte d’Appello di Firenze del 15 luglio 2011, , del Tribunale di Roma del 14 giugno 2013, n. 13821, del Tribunale di Firenze del 9 luglio 2013, del Tribunale di Reggio Emilia del 31 gennaio 2013, del Tribunale di Pordenone del 13 luglio 2012, del Tribunale di Imperia dell’11 settembre 2012.

3. L'art. 33 D.L. 21 giugno 2013, n. 69

Il legislatore nel 2013 è intervenuto al fine di chiarire i dubbi interpretativi sollevati sul punto. All'interno del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, intitolato "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", è stata infatti inserita una disposizione avente quale rubrica "*Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia*". Tale disposizione è stata poi parzialmente modificata in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Tale disposizione prevede:

1. *Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.*
2. *Gli ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.*

3.1. Lo scopo della norma

L'art. 33 del D.L. n. 69/2013 ha avuto lo scopo di risolvere due problemi che si verificavano spesso nella prassi applicativa.

Il primo, già indicato, era connesso alla necessità prevista dall'art. 1 del Regolamento di esecuzione di documentare la residenza legale solo tramite la prova dell'iscrizione anagrafica e della continuità del diritto al soggiorno. Al comma 1 dell'art. 33 del decreto legge 69/ 2013, viene previsto che lo straniero interessato possa dimostrare il possesso dei requisiti "*con ogni idonea documentazione*" qualora vi siano "*inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione*".

Nella relazione di sintesi al D.L. 69 si legge che "*l'art. 33 del decreto-legge interviene sulle questioni applicative poste dal regolamento di esecuzione sulle quali peraltro non solo la giurisprudenza ma la stessa competente amministrazione è intervenuta con circolari specifiche prevedendo che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della P.A. [...]. Senza novellare la legge 91/92, viene così legificata, con una formulazione generica che non specifica gli eventuali inadempimenti dei genitori o della P.A., la dettagliata prassi amministrativa in materia*" (Camera dei Deputati, XVII Legislatura – Dossier al Progetto di Legge n. 37 – Nota di sintesi n. 36/0 del 28.6.2013).

Il secondo scopo è stato quello di evitare che la dichiarazione di acquisto della cittadinanza non venisse effettuata o venisse effettuata oltre il termine di legge per mera ignoranza del testo normativo.

Sono numerosi, infatti, gli stranieri nati in Italia che non hanno acquisito la cittadinanza italiana perché non hanno effettuato entro il termine annuale la dichiarazione prevista dalla legge e ciò solo perché hanno scoperto tardi di avere questa possibilità.

Per rimediare a tale situazione, l'art. 33 del D.L. n. 69/2013 ha espressamente previsto che il Comune debba comunicare al futuro diciottenne straniero nato in Italia la possibilità di presentare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno. Questa comunicazione deve essere trasmessa per iscritto nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età. In mancanza di tale comunicazione, il diritto di elezione della cittadinanza può essere esercitato anche oltre tale limite temporale.

4. Cosa deve fare lo straniero che voglia oggi invocare l'applicazione dell'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992

Alla luce dell'evoluzione normativa sopra indicata, lo straniero nato in Italia che intenda avvalersi del modo di acquisto della cittadinanza italiana previsto dall'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992 dovrà, entro il compimento del diciannovesimo anno o anche successivamente se non ha ricevuto alcuna comunicazione dal proprio Comune, recarsi nel Comune della propria residenza per dichiarare all'Ufficiale di Stato civile del Comune che intende acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992.

Documenti da produrre/autocertificazioni.

Oltre alla copia dell'atto di nascita o l'autocertificazione relativa alla nascita in Italia, lo straniero, al fine di provare la residenza legale in Italia dalla nascita ai diciotto anni, potrà alternativamente produrre all'Ufficiale di Stato Civile:

- 1) autocertificazione relativa alla continuità della residenza anagrafica (quindi, ad esempio, dichiarare di avere sempre risieduto in conformità alle norme anagrafiche);
- 2) qualsiasi documentazione idonea a provare l'effettiva presenza sul territorio italiano (es. permessi di soggiorno, attestazioni di vaccinazione, certificati medici, certificati di ricovero, tessere sanitarie, certificati di iscrizione e frequenza scolastica, eventuali certificati dei servizi sociali, atti riguardanti procedimenti civili o penali che abbiano interessato lo straniero, etc.).

Ovviamente la prova dell'effettiva presenza potrà essere data anche per un periodo facendo riferimento all'iscrizione anagrafica e per un altro periodo producendo documenti e attestazioni che provino l'effettiva presenza in Italia.

L'iscrizione all'anagrafe come senza fissa dimora è senz'altro idonea a integrare il requisito di legge.

Non è necessario invece, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992, che lo straniero dimostri di avere un reddito adeguato o di non avere precedenti penali: tali condizioni, che vengono prese in considerazione nel procedimento di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, non rilevano ai sensi dell'art. 4, comma 2, che prevede un vero e proprio diritto soggettivo subordinato alle sole condizioni sopra indicate.

Pagamento dell'imposta

Dovrà altresì essere consegnata la ricevuta che provi il versamento di euro 250,00 a favore del Ministero dell'Interno, DLCI – Cittadinanza.

5. Le attestazioni e gli adempimenti dell'Ufficiale di Stato civile a seguito della dichiarazione

Accertamento della sussistenza dei presupposti

Lo straniero che intenda dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana chiederà un appuntamento a tal fine all'ufficio di stato civile del Comune di residenza. L'appuntamento andrà preso seguendo le modalità indicate dal medesimo Comune, che potranno essere differenti (alcuni Comuni hanno un sistema online di prenotazione, altri prevedono dei giorni in cui la persona può recarsi direttamente presso gli Uffici, etc.); nel caso non si riesca a prendere un appuntamento seguendo il metodo indicato (ad esempio, perchè l'appuntamento non è disponibile o viene fissato in un giorno in cui lo straniero avrebbe già compiuto i 18 anni) oppure nel caso in cui il Comune rifiuti di ricevere la dichiarazione per mancanza di permesso di soggiorno o iscrizione anagrafica, è opportuno inviare una comunicazione scritta al Comune (una mail o, laddove possibile, preferibilmente una pec) manifestando la propria volontà di acquistare la cittadinanza italiana.

In sede di appuntamento ovvero nella comunicazione scritta, lo straniero produrrà all'Ufficio di Stato Civile copia della documentazione che provi la sua presenza in Italia fino ai 18 anni. In alcuni Comuni (riteniamo correttamente), si ammette lo straniero a rendere la dichiarazione e a iscrivere tale dichiarazione nel registro degli atti di cittadinanza, riservandosi di verificare il possesso dei requisiti successivamente. In altri Comuni, invece, si subordina la possibilità di effettuare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, alla previa verifica del possesso dei requisiti.

Nel caso in cui il Sindaco accerti che tutti i presupposti previsti dalla disposizione sono integrati, verrà adottato un provvedimento di attestazione di acquisto della cittadinanza italiana.

La dichiarazione resa per l'acquisto della cittadinanza andrà annotata sull'atto di nascita del dichiarante, se registrato nello stesso Comune, altrimenti andrà inviato l'avviso della dichiarazione al Comune presso cui l'atto di nascita è registrato. L'attestazione andrà trascritta conformemente all'art. 24 D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, a norma del quale negli archivi dello stato civile vanno trascritti anche le attestazioni del sindaco sull'acquisto della cittadinanza italiana.

La trascrizione dell'atto di accertamento e acquisto della cittadinanza italiana andrà annotato sull'atto di nascita. L'esito positivo andrà comunicato per iscritto anche all'interessato.

L'esito dell'accertamento dovrà essere comunicato: al Ministero dell'Interno, all'ufficio anagrafe, all'ufficio elettorale, alla Prefettura/Ufficio territoriale

del Governo; alla Questura / Autorità di pubblica sicurezza; al Ministero degli Affari Esteri perché effettui la comunicazione all'Autorità consolare del Paese di cui eventualmente lo straniero detenga la cittadinanza, al Casellario giudiziale competente (circolari Ministero dell'Interno n. 58 del 26 novembre 2004 e n. 62 del 14 dicembre 2004).

Nel caso in cui invece il Sindaco ritenga che lo straniero che ha effettuato la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992 non abbia i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, adotterà un provvedimento di attestazione di insussistenza delle condizioni per il prodursi degli effetti della dichiarazione di acquisto della cittadinanza. Il diniego deve essere necessariamente formalizzato in un documento scritto.

N.B. È molto importante ottenere una prova di avere cercato di avviare il procedimento per l'acquisto della cittadinanza italiana. Molti funzionari si limitano a comunicare a voce allo straniero che non integra le condizioni. Lo straniero in questo caso deve insistere per ottenere un atto di diniego scritto: tale diniego scritto servirà quale prova di avere cercato di avviare il procedimento amministrativo nel caso in cui si decida di impugnare la decisione del Sindaco.

**Accertamento
dell'assenza dei
presupposti**

6. Rimedi giurisdizionali

6.1. In caso di diniego

Avverso l'attestazione di mancanza delle condizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana, lo straniero potrà presentare ricorso al Tribunale sede della **Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea** in cui il ricorrente ha la **dimora** (art. 19-bis, comma 2, l. n. 150/2011).

Forma dell'atto e tipologia di giudizio

Il ricorso va presentato nella forma del rito semplificato di cognizione, ai sensi dell'art. 281-*decies* c.p.c. e 19-bis, comma 1, d.lgs. 150/2011 (in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197).

Individuazione della Pubblica Amministrazione passivamente legittimata a resistere all'azione

È questione ancora dibattuta se il ricorso avverso il diniego di acquisto della cittadinanza italiana vada presentato nei confronti del **Ministero dell'Interno**, ovvero nei confronti del **Sindaco** ovvero ancora contro **entrambe tali parti**.

La tesi (che si ritiene preferibile) seguita da alcune Sezioni specializzate: va convenuto il Ministero dell'Interno

Alcune Sezioni specializzate ritengono che unico legittimato passivo sia il Ministero dell'Interno, dal momento che il Sindaco esercita le sue funzioni in materia di cittadinanza in quanto "ufficiale del Governo" (si vedano la [sentenza del Tribunale di Roma del 17 luglio 2020](#), [la sentenza del Tribunale di Roma del 18 ottobre 2022](#), [l'ordinanza del Tribunale di ordinario di Milano del 2 marzo](#)).

Secondo tale posizione, essendo considerato il Sindaco, nelle vesti di ufficiale del Governo, organo dello Stato ed essendo i relativi atti imputati direttamente allo Stato, le conseguenze dell'attività poste in essere dal Sindaco devono ricadere esclusivamente sullo Stato.

Viene richiamata a sostegno di tale posizione la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione relativa ad altre materie in cui il Sindaco agisce sempre nella veste di ufficiale del Governo, che prevede "*Nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile e nella tenuta dei registri anagrafici il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 1 D.P.R. n. 396/2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non come organo di vertice e legale rappresentante dell'amministrazione comunale, bensì come organo periferico dell'amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n. 7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000)*".

La tesi espressa dalla Cassazione appare preferibile alla luce dell'attuale quadro normativo.

La tesi seguita da altre Sezioni specializzate: va convenuto il Sindaco.

Altre Sezioni specializzate ritengono che legittimato passivo sia il Sindaco, sulla base della considerazione – propria della giurisprudenza amministrativa – secondo cui il Sindaco, pur operando come ufficiale del Governo, resta incardinato nella struttura organizzativa del Comune e di questa si avvale nell'esercizio delle proprie funzioni. Amministrazione emanante è, dunque, quella comunale. In base a tale orientamento, il ricorso va sempre notificato al sindaco, con notificazione presso la sede del Comune ([Sentenza del Tribunale di Napoli del 24 giugno 2016](#)).

A tale proposito, viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato 4 maggio 2007, n. 4448 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo a cui si è poi allineata la giurisprudenza amministrativa maggioritaria successiva secondo cui: *“la notificazione dell'impugnazione di atti adottati dall'amministrazione comunale deve essere effettuata al sindaco presso la sede del Comune, anziché presso l'Avvocatura dello Stato, poiché nemmeno l'esercizio da parte del sindaco, organo di vertice di un ente locale territoriale, di funzioni di Ufficiale di Governo è sufficiente perché risultino applicabili le norme di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (sulla rappresentanza in giudizio dello Stato) e successive modificazioni che attribuiscono all'Avvocatura dello Stato (ai sensi dell'art. 11, citato r.d. anche domiciliataria “ex lege”) la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni statale e di quelle ulteriori specificamente indicate da disposizioni di legge, tra le quali non rientra la figura del sindaco, nemmeno quale ufficiale di governo”*. La medesima sentenza aggiunge che *“le caratteristiche del procedimento amministrativo che si conclude con l'atto sindacale, che è istruito, redatto ed emesso dagli uffici dell'amministrazione comunale, alla quale compete anche di valutare, secondo le normali regole, il comportamento da tenere nel caso di impugnazione dell'atto in sede giurisdizionale”* (Consiglio di Stato 4 maggio 2007 n. 4448).

La soluzione del Consiglio di Stato appare motivata dalla volontà di dare una lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia, rispettosa dell'autonomia dell'Ente locale e del fatto che il Sindaco opera nel quadro del complesso organizzatorio comunale e in quale elemento di tale complesso, con la conseguenza che l'imputazione allo Stato degli atti emessi avrebbe rilievo solo formale, per esigenze di tutela unitaria dell'ordinamento, ma non inciderebbe sul fatto che è il Comune a istruire e decidere in che modo concludere il procedimento amministrativo.

La soluzione prudenziale

Nel predisporre il ricorso, conviene informarsi sull'orientamento seguito dalla Sezione specializzata avanti alla quale il procedimento andrà incardinato.

In caso di dubbio, per evitare che il ricorso venga ritenuto proposto contro una parte non legittimata e, pertanto, rigettato, sarà opportuno citare sia il Sindaco che il Ministero dell'Interno, eventualmente giustificando tale scelta con la presenza di orientamenti contrastanti (al fine di evitare una condanna alle spese in relazione alla parte che al termine del procedimento risultasse eventualmente come non legittimata).

Termini

Non vi è alcun termine per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto.

6.2. In caso di silenzio

È possibile che in seguito alla dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana e alla protocollazione della domanda, il Comune non emetta alcun provvedimento né di accoglimento né di diniego. Tuttavia, il legislatore ha espressamente previsto **uno specifico termine entro il quale i procedimenti di accertamento della cittadinanza debbano concludersi**.

L'art. 16 del Dpr 572/93, dopo aver individuato in questi casi il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta quale autorità competente, dispone al co. 7: *“La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio.*

L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti”.

Nell'ipotesi in cui il procedimento sia sospeso e/o il Comune richieda un parere al Ministero dell'Interno, occorre comunque applicare l'art. 16 della L 241/90 secondo il quale: *“1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma”*.

Ebbene, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Comune dovrebbe procedere indipendentemente dall'espressione del parere eventualmente richiesto.

Alla luce della normativa sopra richiamata, il Comune territorialmente competente al quale sia stata comunicata la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana ha **centoventi giorni dalla ricezione degli atti – estensibili per un massimo di altri venti giorni in caso di parere - per poter accogliere o rifiutare la domanda**.

Nel caso in cui il Comune non adotti alcun provvedimento in tale termine, sarà possibile presentare ricorso al Tribunale ordinario contro il silenzio e per l'accertamento del diritto alla cittadinanza italiana nelle stesse modalità e negli stessi termini indicati sopra per il ricorso contro il diniego.

7. Soluzione di casi complessi: rassegna delle decisioni giurisprudenziali più importanti che aiutano a risolvere i casi meno semplici

I casi semplici e i casi complessi

È evidente che per lo straniero che sia nato in Italia e che abbia sempre risieduto dalla nascita alla maggiore età avendo sempre un permesso di soggiorno e l'iscrizione anagrafica il procedimento amministrativo davanti al Comune sarà quasi sempre semplicissimo. Nessun Comune negherà ad un tale straniero la possibilità di rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai 18 anni.

In questa parte della scheda, intendiamo passare in rassegna i casi più complessi, in cui i Comuni hanno ritenuto non sussistenti i requisiti e allo straniero è stato necessario rivolgersi ad un Tribunale per accertare la sussistenza dei requisiti.

Tale rassegna consentirà agli stranieri che si trovino in una situazione più complessa di avere argomenti nella fase amministrativa e in quella giudiziaria a favore dell'accoglimento della loro istanza di cittadinanza italiana.

1. La questione delle prove idonee a documentare la presenza in Italia: *quali prove si possono portare della propria presenza in Italia, nel caso in cui non si sia stati regolarmente soggiornanti?*

La situazione: Lo straniero che vorrebbe dichiarare di intendere acquistare la cittadinanza italiana ha ora un permesso di soggiorno e l'iscrizione anagrafica. Durante tutta la minore età, però, è sempre stato in condizione di irregolarità di soggiorno, non avendo mai avuto né un permesso né l'iscrizione anagrafica. Il Comune nega che le prove di cui lo straniero dispone siano idonee a provare la residenza in Italia.

Si tratta di una situazione molto frequente. Si tenga conto che alcuni Comuni, nonostante l'adozione dell'art. 33 D.L. n. 21 giugno 2013, n. 69, continuano a ritenere che lo straniero debba provare il soggiorno regolare in Italia durante la minore età.

Sul punto, vi sono moltissime sentenze che hanno chiarito che **la presenza in Italia può essere provata con ogni mezzo di prova.**

In particolare, si segnalano le seguenti:

- [Corte di Cassazione 17 maggio 2017, n. 12380](#): la verifica di residenza si deve effettuare sulla base del criterio dell'effettività, da ritenersi prevalente ove provata sulla residenza anagrafica (richiamate sentenze Cass. 2814/2000 e 5726/2002);
- [Corte d'Appello di Firenze pubblicata 8 luglio 2021](#): la residenza legale consiste in una situazione di fatto, ossia la dimora abituale in Italia per tutti i primi 18 anni di vita in via continuativa e senza alcuna soluzione di continuità; la Corte ha ritenuto che, in

ottemperanza al principio per cui l'inadempimento dei genitori non può ripercuotersi negativamente sull'esercizio dei diritti da parte dei minori, le modalità di assolvimento dell'onere della prova subiscono una semplificazione e che dunque l'aspirante cittadino può fornire la prova della continuità della residenza con ogni mezzo, sono sufficienti decisioni di condanna, relazioni dei servizi sociali; afferma il principio per cui nel giudizio di acquisto della cittadinanza ex art. 4 l. 91/92 sono ammesse sia le prove indiziarie sia la prova testimoniale (es. dichiarazioni testimoniali di vicini di casa o di operatori);

- [**Corte d'Appello di Bologna 2460/2017**](#): la verifica di residenza deve essere effettuata sulla base del criterio dell'effettività (richiamata la giurisprudenza di Cassazione sopra indicata); i documenti possono essere prodotti anche in appello in ragione della natura dell'accertamento e del potere-dovere istruttorio officioso del giudice di approfondire l'indagine di fatto (citate Cass. 6205 del 2014; 22608 del 2015);
- [**Corte d'appello di Milano pubblicata il 16 agosto 2012**](#): è sufficiente la dimora di fatto e può essere provata con ogni mezzo, "costituirebbe violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito impedire al ricorrente di acquistare la cittadinanza italiana, pur in presenza del requisito sostanziale costituito dalla dimora stabile nel nostro Paese per ben diciannove anni, sulla base della mancanza del mero requisito formale costituito dalla residenza legale";
- [**Tribunale di Roma ordinanza pubblicata il 13 marzo 2023**](#): quanto alle prove relative alla residenza ininterrotta dalla nascita fino alla maggiore età, il ricorrente ha depositato copiosa documentazione tra cui relazione della Polizia Locale; assegnazione del modulo abitativo presso il campo nomadi; fascicolo inerente il nucleo del ricorrente trasmesso dal Servizio Sociale territoriale del Comune di Roma con relazioni inerenti il monitoraggio di alcuni anni; relazione socio-pedagogica dell'educatrice e del direttore del CPA (centro di prima accoglienza) del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di Roma; dichiarazione di ospitalità del CPA; attestazioni scolastiche; attestato di licenza del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti); scheda vaccinale storica; libretto della Croce Rossa Italiana; codice STP (Straniero Temporaneamente Presente); relazione conclusiva della messa alla prova; sentenza di non luogo a procedere. Trattasi di documenti che forniscono prova presuntiva della residenza ininterrotta del ricorrente dalla nascita alla maggiore età nel territorio dello Stato;
- [**Tribunale di Roma ordinanza pubblicata il 23 dicembre 2022**](#): ciò che conta è l'effettività della residenza, non l'iscrizione anagrafica;
- [**Tribunale di Roma ordinanza pubblicata il 18 ottobre 2022**](#): vale ogni documentazione;
- [**Tribunale di Roma ordinanza pubblicata il 2 luglio 2019**](#): anche la relazione dell'Opera Nomadi può risultare sufficiente come prova per la residenza in Italia;
- [**Tribunale di Napoli ordinanza pubblicata il 17 dicembre 2019**](#): al fine di provare la presenza in Italia, può essere fornito qualsiasi mezzo di prova;

- [Tribunale di Napoli ordinanza del 24 giugno 2016](#): la norma regolamentare che definisce la residenza legale come la presenza conforme alla legislazione in materia di residenza e soggiorno può essere disapplicata dal Giudice, “ponendosi in contrasto con i principi di legge primaria e sovranazionale”.

2. La questione dei brevi periodi di residenza all'estero: *se lo straniero ha trascorso alcuni brevi periodi all'estero può comunque ottenere la cittadinanza italiana?*

La situazione: Lo straniero che vorrebbe dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana durante la minore età ha trascorso brevi periodi all'estero, ad esempio i genitori lo hanno fatto studiare un anno nel Paese di origine per mantenere con lo stesso un legame sociale e culturale. Il Comune nega la cittadinanza perché mancano alcuni certificati scolastici italiani, ritenendo che a causa di questi periodi all'estero non sia soddisfatto il requisito della residenza ininterrotta in Italia.

Occorre verificare se nel caso concreto il cittadino straniero abbia effettivamente mantenuto la residenza in Italia anche a prescindere da un breve trasferimento all'estero, laddove per “residenza” si intende la “abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, costituita cioè da un elemento obiettivo costituito dalla permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo della intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni familiari e sociali (v. Cass. 17.7.1967 n. 1812, ed altre)”. In questo senso, secondo la Corte di Cassazione “tale stabile permanenza sussiste anche allorché la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune dove è residente, purché vi conservi l'abitazione, vi ritorni quando gli è possibile e mantenga in esso il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (Cass. Civ. 1738/1986). Più di recente la Corte di Cassazione è tornata sul tema con la sent. n. 3841 del 15.02.2021 precisando: “Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”. (In senso conforme anche: Tribunale di Rieti (sez. Lav. n. 269 del 14/10/2021); CdA di Trento, sent. n. 126 del 13/10/2018).

La giurisprudenza, quindi, sottolinea chiaramente che ai fini della fissazione e del mantenimento della residenza non rileva tanto il dato quantitativo del tempo trascorso in un certo luogo bensì il fatto di mantenervi l'abitazione, la volontà di farvi ritorno una volta assolti i propri impegni di studio o di lavoro, la presenza dei propri affetti e delle proprie relazioni familiari.

Lo stesso Ministero dell'Interno nella [circolare K.60.1 del 5 gennaio 2007](#) ha precisato come brevi periodi di allontanamento dall'Italia per ragioni di studio o per motivi familiari non possono pregiudicare il riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'art. 4, comma 2, L. 91/92.

In questi casi potrebbe essere utile ad esempio produrre il passaporto con i timbri di ingresso e uscita per dimostrare che anche nei periodi di studio all'estero il cittadino straniero è sempre tornato per le vacanze in Italia dove ha continuato ad avere il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

- [Tribunale di Roma ordinanza pubblicata il 15 gennaio 2024](#): il Tribunale ha riconosciuto la cittadinanza italiana a straniera che, al momento della domanda di acquisto della cittadinanza italiana, pur avendo sempre mantenuto l'iscrizione anagrafica in Italia con i genitori che hanno sempre vissuto e lavorato in Italia, aveva ricevuto la propria istruzione e compiuto il suo percorso di studi nel Paese di origine dei genitori, rientrando sempre in Italia durante le vacanze scolastiche. Il Tribunale ha riconosciuto il principio secondo il quale il requisito della residenza legale non deve essere inteso in senso esclusivamente formale, ma come principio introdotto a favore dei giovani nati in Italia. Pertanto, la prova della presenza continuativa in Italia tramite documentazione diversa da quella riguardante l'iscrizione anagrafica non può trasformarsi in un requisito ulteriore per l'acquisto della cittadinanza. Il Tribunale ha poi considerato che la ricorrente ha mantenuto la residenza in Italia anche in senso sostanziale, valorizzando il fatto che i genitori non si fossero mai trasferiti all'estero, che lei è sempre tornata in Italia durante le vacanze e che dopo la fine degli studi abbia fatto rientro in Italia. In questo modo è stata riconosciuta l'esistenza del legame con il territorio che fa parte del concetto di "residenza".

3. La questione della possibilità per lo straniero irregolare di formalizzare la domanda di acquisto della cittadinanza al Comune: *se lo straniero è irregolare dopo il compimento dei 18 anni può comunque formalizzare la domanda al Comune?*

La situazione: Lo straniero che abbia un permesso di soggiorno e la residenza al compimento dei 18 anni, in base all'art. 33 D.L. 98/2013, può provare la effettiva presenza in Italia durante la minore età con ogni mezzo di prova. Ma se non ha il permesso di soggiorno, può formalizzare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana?

La questione è controversa, ma esistono precedenti positivi:

- [Tribunale di Roma ordinanza pubblicata il 6 giugno 2023](#): il Tribunale ha riconosciuto la cittadinanza italiana a straniero che al momento della domanda di acquisto della cittadinanza italiana non aveva un permesso di soggiorno esprimendo che *“il possesso del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione non è da considerarsi elemento costitutivo ed imprescindibile ai fini della concessione dello status civitatis”*;
- [Tribunale di Bari ordinanza pubblicata il 15 marzo 2023](#): il Tribunale ha riconosciuto la cittadinanza italiana a straniero che al momento della domanda di acquisto della cittadinanza italiana non aveva un permesso di soggiorno argomentando che *“il fatto che il richiedente, a far data dal raggiungimento della maggiore età, non sia divenuto titolare di permesso di soggiorno atto a consentirgli di permanere legalmente sul territorio” non può assumere alcun rilievo* [...]. *“Invero, siffatta opzione interpretativa, a tenore della quale, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana per “beneficio di legge” sarebbe indispensabile anche il rilascio del permesso di soggiorno una volta compiuto il diciottesimo anno d’età, non appare conforme al dettato normativo dell’art. 4, comma 2, cit., in quanto –*

qualora la si condividesse – si andrebbe a introdurre, surrettiziamente e indebitamente, un’ulteriore condizione (costituita, appunto, dalla titolarità del permesso di soggiorno), non richiesta tuttavia dalla norma di legge, affinché lo straniero possa far valere il proprio diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana. La disposizione testé citata, infatti, non richiede in alcun modo la sussistenza di questo requisito, atteso che è chiara nel riferirsi alla “residenza legale e ininterrotta” (nell’accezione poc’anzi esplicitata) “fino al raggiungimento della maggiore età”, non attribuendo alcun rilievo a quanto si verifica successivamente a tale momento”;

- [Tribunale di Roma ordinanza pubblicata il 18 ottobre 2022](#): il Tribunale ha riconosciuto la cittadinanza italiana a straniero che al momento della domanda di acquisto della cittadinanza italiana non aveva un permesso di soggiorno in corso di validità e l’iscrizione anagrafica;
- [Tribunale di Milano pubblicata il 2 marzo 2021](#): è irrilevante la mancanza di permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica anche al momento della domanda. “La concessione della cittadinanza risponde alla necessità di permettere alla ricorrente di sviluppare e realizzare un completo e positivo inserimento nel nostro Paese e di garantire da subito la vita privata e familiare della persona, fortemente riconosciuta e sottolineata dall’art. 8 Cedu”.

Bisogna tenere a mente l’obbligo di una corretta identificazione del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione, sancito, in materia anagrafica, dall’art. 6 del DPR n. 223/1989 (“le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento”). **Il permesso di soggiorno** (anche quello per richiesta asilo e la ricevuta di formalizzazione della domanda di asilo di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015) **costituisce documento valido ai fini dell’identificazione**. Tuttavia, il cittadino straniero, **se privo di permesso di soggiorno, potrà in ogni caso essere identificato mediante altro documento di riconoscimento** (art. 1, co. 1, lett. c) Dpr 445/2000 “ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare”) **o mediante documento d’identità** (art. 35 Dpr 445/2000 “qualsiasi tessera munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato”) quindi ad es. tramite passaporto, certificato di nazionalità, carta d’identità, patente, etc.

- [Tribunale di Napoli, ordinanza pubblicata il 17.12.2019](#): domanda di cittadinanza con copia del certificato di nazionalità rilasciato dall’Ambasciata nigeriana in Italia, senza permesso di soggiorno e senza passaporto.

4. La questione del momento in cui viene fatta la domanda al Comune da parte dello straniero: *fino a quando lo straniero può presentare domanda al Comune?*

La situazione: Lo straniero a volte riesce a fare domanda al Comune solo qualche giorno prima del compimento del diciannovesimo anno. In tal caso, talvolta viene contestato che non vi è il tempo per effettuare la dichiarazione di elezione entro i 19 anni e quindi il diritto all'acquisto è perso. In altri casi, lo straniero tra i 18 e i 19 anni si trovava nell'impossibilità di presentare domanda e quindi procede molti anni dopo.

- [Tribunale di Roma ordinanza pubblicata il 6 dicembre 2022](#): il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana a favore di una straniera che aveva potuto formalizzare la richiesta di cittadinanza italiana all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma solo dopo il compimento del trentesimo anno di età, dal momento che nel periodo tra i 18 e i 19 anni, la ricorrente risultava italiana, per effetto di un falso riconoscimento (di cui la straniera non aveva colpa), poi retroattivamente annullato;
- [Tribunale di Roma ordinanza pubblicata il 7 novembre 2021](#): la presentazione della domanda [di acquisto della cittadinanza italiana al Comune] la settimana prima appare sufficiente, atteso che ai fini dell'acquisto è evidente che la tempestiva presentazione della domanda impedisca ogni decadenza, in quanto l'inizio dell'iter procedurale, a prescindere dai tempi necessari al completamento del procedimento amministrativo e dall'effettiva formalizzazione della dichiarazione costituisce di per sé manifestazione della volontà di acquistare siffatta cittadinanza;
- [Tribunale di Bologna ordinanza pubblicata il 9 febbraio 2021](#): nel caso in cui sia stata inviata la lettera al minore prima del compimento dei 18 anni, ma tale lettera non sia mai stata ricevuta perchè i genitori si erano trasferiti, lo straniero deve considerarsi ancora in termini. La prova di avere tentato di presentare la domanda al Comune può essere data anche per testimoni.

NORMATIVA RILEVANTE

ESTRATTO

Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza

pubblicata sulla G.U. n. 38 del 15-2-1992

Art. 1

1. È cittadino per nascita:
 - a) il figlio di padre o di madre cittadini;
 - b) **chi è nato nel territorio della Repubblica** se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti **trovato nel territorio della Repubblica**, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità

o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
 - a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

.....

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza

Art. 1

Definizioni.

11. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91 è indicata con la denominazione «legge».

2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:

a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica; [...].

Art. 33 del Decreto Legge 26 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

Art. 33

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.